

a mio padre,
che mi è maestro nella vita,
nello studio e nel lavoro

TUTTE LE COPIE DEVONO PORTARE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

(1984) TIPOGRAFIA MORI & C. S.p.A. - 21100 VARESE - VIA F. GUICCIARDINI 66

PREFAZIONE

Forse a causa della vetustà della maggior parte delle norme legislative che disciplinano specificamente la materia del tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, e forse anche per una indebita riduzione di tale materia a quella dell'« orario di lavoro », apparentemente arida e priva di un rilevante interesse sul piano dogmatico, la dottrina lavoristica ha dedicato scarsa attenzione a questo campo di indagine.

Se si escludono le trattazioni contenute nel commento di Luisa Riva Sanseverino agli artt. 2107 e seguenti del codice civile, nel commento di Tiziano Treu agli ultimi due commi dell'art. 36 della Costituzione, nella voce redatta da Maria Vittoria Ballessero per l'Enciclopedia del diritto, e nel Trattato di Renato Corrado, nell'ultimo quarto di secolo la disciplina del tempo della prestazione nel rapporto di lavoro è stata oggetto soltanto di approfondimenti su aspetti circoscritti della materia, per lo più in note a sentenza, e di una esposizione assai sintetica nei manuali e nei corsi universitari. Quanto alla rilevanza del tempo della prestazione nell'individuazione della fattispecie del lavoro subordinato, essa è stata compiutamente colta e studiata soltanto nel Trattato del Corrado ed in un saggio — pur assai importante — di Luciano Spagnuolo Vigorita dei primi anni settanta.

Nel momento attuale, in cui le molteplici e complesse questioni inerenti alla distribuzione del tempo di lavoro e del tempo libero vanno assumendo un rilievo centrale negli sviluppi della contrattazione collettiva e dello stesso sistema di relazioni industriali, questo studio si propone di contribuire a delineare un quadro di riferimento giuridico unitario ed organico. Nel primo volume, che viene ora dato alle stampe, sono esaminate la rilevanza del tempo della prestazione come elemento strutturale essenziale dell'obbligazione

di lavoro subordinato, ai fini dell'individuazione della fattispecie (cap. I), le questioni inerenti all'elasticità dell'estensione (cap. II) e quelle inerenti alla collocazione temporale (cap. III) della prestazione lavorativa. Nel secondo volume verrà invece affrontata l'insieme delle questioni attinenti ai limiti di durata massima della prestazione nelle singole unità di tempo (giorno e settimana), alle forme nuove o speciali di organizzazione degli orari di lavoro, ed alle prospettive di riforma legislativa dell'intera materia.

Milano, febbraio 1984

P. I.

INTRODUZIONE

I significati che la parola « tempo » di volta in volta assume nel linguaggio giuridico (1) possono ricondursi a due connotazioni fondamentali: « tempo » come rapporto di precedenza-susseguenza tra due o più eventi, e quindi come criterio in base al quale eventi

(1) Esorbita dai limiti di questo studio l'indagine, di natura squisitamente filosofica, sul « tempo » come oggetto della conoscenza umana; ci esamiamo, in particolare, dal prendere posizione tra la concezione kantiana del tempo come forma ordinatrice imposta al cosmo dal soggetto umano, e quella della filosofia scientifica contemporanea, per la quale « l'ordine temporale rappresenta una proprietà generale dell'universo in cui viviamo, ed è reale... Anziché a priori la sua conoscenza è frutto di osservazioni, così da costituire un capitolo della fisica » (H. REICHENBACH, *La nascita della filosofia scientifica*, p. 152). Esorbita pure dai limiti di questo studio l'indagine sul concetto astratto di « tempo » come dimensione essenziale del *dover essere* giuridico, affermata o negata dai filosofi del diritto (v. in proposito G. HUSSERL, *Recht und Zeit*, pp. 10-65; K. ENGISH, *Die Zeit im Recht*, in *Vom Weibild des Juristen*, pp. 67-109; G. CAROZZI, *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, pp. 229-379; L. BACCOLINI, *Significati della parola « tempo » in alcuni discorsi giuridici*, particolarmente pp. 355-368). Oggetto della nostra indagine è il tempo inteso come una relazione tra più eventi distinti o come modo d'essere di un evento (F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, p. 111). Ci riferiamo dunque, nel nostro studio, al c.d. « tempo oggettivo » (*Objektive Zeit* di cui tratta G. HUSSERL in contrapposizione al *leere* ovvero *abstrakte Zeit*: *Recht und Zeit*, particolarmente pp. 31-41), nelle varie sue possibili accezioni giuridicamente rilevanti, sulle quali torneremo tra breve, e che sono da sempre oggetto di studio e classificazione da parte della dottrina giuridica: v. tra le prime opere sull'argomento, in riferimento al diritto romano e al diritto comune, J. C. ANTONELLI, *Tractatus novissimus de tempore legali* (1 ed. 1660); in riferimento al diritto italiano contemporaneo F. MESSINHO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. I, pp. 450-453; G. FAZZA, *Efficacia giuridica*, parte III, sez. IV: *Il tempo delle situazioni giuridiche*, pp. 484-488; C. CAROZZI, *Temporalità e norma ecc.*, particolarmente pp. 265-291; L. BACCOLINI, *Significati della parola « tempo » ecc.*, particolarmente pp. 351-353; per una trattazione sintetica v. anche E. MOSCATI, *Tempo (diritto civile)*; sul terreno della teoria generale del diritto v. le sette possibili connotazioni del concetto di « tempo » (inteso come « tempo oggettivo ») proposte da K. ENGISH, *op. cit.*, particolarmente pp. 70-72.